

ID. 580663

Pratica: 2017/V 1 1/000011

Lugo, 09/11/2017

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1259

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI RAVENNA AVVERSO SENTENZA N. 22/17 N. 361/16 RG EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LUGO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso che il Sig. Nati Loris, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Angelis, ha presentato ricorso in appello al Tribunale di Ravenna (notificato in data 19/10/2017 e agli atti con prot. 62582 del 30/10/2017) in opposizione alla sentenza n. 22/2017 - RG n. 361/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lugo con la quale si rigettava il ricorso e confermava i verbali impugnati: V/507V/2016 prot. 7346/2016 e n. V522V/2016 prot. 7361/2016, con spese compensate;

Dato atto:

- che al ricorrente era stato contestato un primo verbale E550209/2016 del 4/7/2017 (debitamente pagato nei termini prescritti) perché *“circolava con veicolo a motore, senza avere con se il certificato di assicurazione obbligatoria – articolo violato : 180 commi 1-7 Cds”*;
- che, decorso il termine di 20 gg previsto per ottemperare, sono state contestate le seguenti violazioni *“perchè, senza giustificato motivo, non ottemperava all’obbligo di presentarsi presso un ufficio di Polizia, entro il termine del 24/7/2016 dato con un primo verbale 550229/2016 del 4/7/2016 (debitamente pagato nei termini prescritti) per fornire informazioni o esibire il certificato assicurativo (art. 180 comma 8 Cds) e che tali violazioni sussistono indipendentemente dal fatto che la Polizia Municipale Municipale abbia accertato l’esistenza della copertura assicurativa;*
- che è stata fissata l’udienza per la comparizione delle parti per il giorno 22/11/2017;

Atteso che:

- con delibera di consiglio dell'Unione n. 2 del 18/01/2017, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2017/2019;

- con delibera di consiglio dell'Unione n. 3 in data 18/01/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, come variato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di giunta dell'Unione n. 8 in data 19/01/2017, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017/2019 - Parte contabile (art. 169 D. Lgs n. 267/2000), come variato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di giunta dell'Unione n. 89 in data 01/06/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione - piano della performance - piano dettagliato degli obiettivi - anni 2017/2019 (art. 197, comma 2, lettera a) D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dal ricorrente, procedendo alla costituzione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna nel suddetto ricorso in appello innanzi al tribunale di Ravenna, giusta autorizzazione di cui alla delibera di giunta dell'Unione n. 180 del 2/11/2017 mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Atteso:

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Ritenuto che le scelte organizzative volte alla gestione degli incarichi legali devono discendere da un equilibrio tra garanzia di un confronto concorrenziale da un lato, economicità ed efficacia dall'altro e la chiave di volta è data dal principio di proporzionalità, in base al quale il tasso di evidenza pubblica, di programmazione e di procedimentalizzazione dell'affidamento aumenta in primo luogo in ragione del valore dell'appalto, che legittima l'affidamento diretto dell'incarico

legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, analogamente a quanto consentito per gli incarichi di progettazione, in presenza di adeguata motivazione;

Considerato opportuno affidare l'incarico di che trattasi all'Avv. Giacomo Foschini di Lugo, che ha già in passato rappresentato l'ente con esito positivo ed applicato tariffe convenienti e considerata inoltre anche l'estrema urgenza con cui è necessario costituirsi, urgenza che non consente gli indugi di un confronto concorrenziale;

Dato atto che, interpellato in proposito, l'Avv. Giacomo Foschini di Lugo ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, per una somma complessiva di € 656,60 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., come da preventivo che si conserva agli atti;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione regolarità contributiva e di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel ricorso che il Sig. Nati Loris, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Angelis di Ravenna, che ha presentato:

- ricorso in appello al Tribunale di Ravenna (notificato in data 19/10/2017 e agli atti con prot. 62582 del 30/10/2017) in opposizione alla sentenza n. 22/2017 - RG n. 361/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lugo con la quale si rigettava il ricorso e si confermava i verbali impugnati: V/507V/2016 prot. 7346/2016 e n. V522V/2016 prot. 7361/2016, con spese compensate;

- di incaricare nel giudizio in argomento l'avv. Giacomo Foschini con studio legale a Lugo in via della Libertà n. 14 – C.F. FSC GCM 68D13 F029W e P.I. 01375760392, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 656,60, al bilancio 2017/2019 - annualità 2017, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di giunta dell'Unione n. 180 del 2/11/2017 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Ag:03 ContiF:U.1.03. 02.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI RAVENNA IN OPPOSIZIONE A SENTENZA N. 22/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI LUGO - CIG:Z9B20A88E4	FOSCHINI GIACOMO,013757603 92 ,VIA DELLA LIBERTA', 14,48022,LUGO,RA,B ANCA, IBAN: IT62Z03273238000004 10100112	2017/1755/1	€ 656,60	.

- di dare atto che l'Unione non è ente soggetto al rispetto delle norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016 n. 232 - art. 1 - commi da 463 a 484) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

Di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”*

- di attestare che:

–a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”*;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

- **Codice Univoco Ufficio LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli